


**Procedure Operative Integrate  
nei casi di maltrattamento, violenza sessuale  
e sfruttamento sessuale dei minori.**



P. S. 

## **Procedure Operative Integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori. <sup>1</sup>**

### **Premessa**

Il presente documento individua e definisce le procedure operative integrate di intervento rivolte ai minori coinvolti in ambito giudiziario nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale a danno di minori e verrà integrato e allegato al "*Protocollo d'intesa sulle Procedure Integrate di Intervento rivolte ai Minori coinvolti in ambito giudiziario*", sottoscritto in data 28 Marzo 2014, come stabilito in premessa nel succitato Protocollo.

Il documento verrà approvato con atto d'intesa da parte di tutti i soggetti firmatari e da parte di ulteriori Istituzioni, pubbliche e private, interessate.

### **Oggetto**

L'oggetto del presente documento è l'individuazione di procedure integrate riguardanti gli interventi di contrasto, sostegno e tutela nelle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori.


### **Assunti fondamentali**

Allo scopo di prevenire l'abuso all'infanzia, e di offrire ai minori vittime di violenza interventi precoci ed efficaci, assumono fondamentale importanza l'adeguata formazione sul tema, la sensibilizzazione diffusa e l'approccio integrato in rete con il coinvolgimento e la collaborazione di diverse figure professionali e di diversi Servizi.

---

1

Le procedure sono applicabili nei casi di violenza sessuale e maltrattamenti, perseguibili d'ufficio. Nei reati perseguibili d'ufficio non vi è bisogno della denuncia da parte della persona offesa perché l'Autorità Giudiziaria possa procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato. Per notizia di reato si intende la narrazione, diretta o indiretta nel corso di dichiarazioni, o la rappresentazione in un documento, di un fatto che costituisce reato, o ancora la deduzione sulla base di elementi reali diretti (ad esempio tracce su cose o persone, oggetti) che un reato è stato commesso.



La strutturazione dei Servizi integrati in rete viene raccomandata da diversi documenti, in allegato a queste procedure:

- Documento della Commissione Nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale dei minori, istituita nel 1998 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento Affari Sociali;
- Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia a cura del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI 2015);
- Documento di Indirizzo per la formazione in materia di abuso e maltrattamento nell'infanzia, approvato il 6 aprile 2001, dall'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dal Comitato di Coordinamento per la tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (ex art. 17, Legge 269/98).

Il Documento della Commissione Nazionale individua in particolare cinque fondamentali strategie di contrasto al fenomeno del maltrattamento e/o abuso all'infanzia e adolescenza:

- **Rilevamento** dei dati e mappatura delle risorse sul territorio nazionale.
- **Formazione** degli operatori: dalla formazione diffusa a quella specialistica.
- **Strutturazione dei servizi integrati "in rete"**. Costituzione di un tavolo comune tra istituzioni interessate e privato sociale con formulazione di protocolli d'intesa.
- **Intesa** a livello nazionale e internazionale per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.
- **Patto di intesa con i media** per la diffusione di una cultura dell'infanzia che veda rispettata la carta dell'ONU.

### L'intervento integrato in rete


Il lavoro integrato in rete è una strategia fondamentale di contrasto, come indicato dai documenti citati in premessa.

L'interdisciplinarietà dell'intervento deve essere garantita da:

- l'integrazione dei percorsi sociali, sanitari e giudiziari;
- il coordinamento delle risorse dei diversi Enti coinvolti.

Il maltrattamento e l'abuso sono fenomeni complessi e l'intervento su di essi, in ogni sua fase, chiama in causa competenze diverse:

- la capacità di leggere gli indicatori su un piano psicologico, comportamentale e fisico;
- la capacità di relazionarsi nella maniera più adeguata alle prime rivelazioni del minore e/o dell'adulto protettivo;
- la capacità di segnalare in modo corretto all'Autorità Giudiziaria e l'esigenza di utilizzare procedure di accertamento medico, psicologico e sociale corrette e condivise;
- la capacità di sostenere il minore nell'iter giudiziario e di attivare un percorso di sostegno sociale, psicologico e/o di psicoterapia;



P.3

- la capacità di sostenere il nucleo familiare individuando i fattori di rischio e di protezione presenti nel nucleo e nel contesto sociale di riferimento e di esercitare il controllo ai fini della tutela del minore.

Il processo di intervento sui casi di maltrattamento e abuso prevede diverse fasi, all'interno delle quali possono essere coinvolte diverse professionalità **dell'area giudiziaria, sanitaria, sociale e scolastica** per l'eventuale presa in carico della famiglia maltrattante/abusante.

Inoltre lo stesso processo di intervento vede coinvolti diversi servizi:

- Servizi Sociali Comunali
- Consultori Familiari
- Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile
- Servizi Ospedalieri
- Dipartimento di Salute Mentale e per le Dipendenze
- Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario con le rispettive Procure
- Centro di Giustizia Minorile (U.S.S.M.)

### **La costruzione della rete integrata si svolge su due livelli:**

1. il primo di natura organizzativa, riconosciuto a livello internazionale.
2. il secondo di natura operativa, finalizzato alla presa in carico dei casi.

### **L'intervento integrato in rete:**

- facilita la sicurezza diagnostica, permette una condivisione di responsabilità e un'assunzione condivisa, favorendo il confronto tra reciproci vissuti emotivi degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo di intervento.
- permette ai singoli operatori di non trovarsi soli con le emozioni e con le difficoltà che sorgono quando ci si confronta con la risonanza emotiva suscitata da situazioni così complesse.
- favorisce l'emersione del fenomeno. E' quindi fondamentale che sia predisposta una risposta coerente e tempestiva da parte di operatori formati all'ascolto e preparati ad affiancare i minori e le loro famiglie.
- garantisce modalità e procedure omogenee e conformi agli standard.
- incrementa la capacità di resilienza del minore e la capacità di riparare gli effetti del trauma.

## Il percorso formativo

È di fondamentale importanza prevedere una formazione permanente che permetta ai professionisti coinvolti di acquisire, mantenere ed incrementare le competenze tecniche ed emotive necessarie a un lavoro così complesso e difficile. E' necessario sottolineare l'importanza della formazione come strumento a tutela della salute emotiva degli operatori. La formazione degli operatori, infatti, non può essere indirizzata solo alla conoscenza del fenomeno del maltrattamento e allo sviluppo di competenze sul piano cognitivo, ma anche all'attivazione di risorse che consentano di riconoscere e contrastare quei movimenti difensivi che il contatto con l'esperienza traumatica suscita. Per rilevare un rischio di maltrattamento e abuso, tutti gli operatori che lavorano a contatto con l'infanzia devono possedere una formazione di base. Devono inoltre avere la possibilità di confrontarsi con professionisti esperti che possano guidarli in una lettura della situazione e sulle modalità per effettuare una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria e sulle modalità da adottare nel supportare sia il minore che l'adulto protettivo in questa prima fase. **Un primo livello** formativo consiste nell'acquisire una competenza nel rilevamento dei segnali di disagio. A tal fine è necessario assicurare un'efficiente politica di **prevenzione primaria sul territorio**, assicurando nel contempo la diffusione di conoscenze corrette su "cosa fare quando viene riconosciuto un segnale di disagio, come segnalare e a chi". Tale formazione prevede la sensibilizzazione della comunità (con particolare riferimento agli insegnanti, in quanto prima agenzia educativa a contatto con l'infanzia) e una formazione di base rivolta a ogni operatore nell'ambito del suo specifico ruolo rispetto al minore: operatori del processo educativo, dell'area sanitaria, dell'area socio assistenziale, psicologica e socio educativa e dell'area giudiziaria.

**Un secondo livello** formativo è relativo alla formazione dei professionisti interessati alla **formulazione della diagnosi** e riguarda gli operatori dell'area sanitaria e socio assistenziale.

**Un terzo livello** riguarda i professionisti che attuano il percorso di supporto psicologico e sociale finalizzato al **sostegno ed al recupero del minore, del suo nucleo familiare e/o dell'adulto protettivo di riferimento e dell'abusante**.

## Modalità operative concordate

Al fine di rendere operativi i presupposti teorici e concettuali su esposti, è fondamentale che gli operatori e le equipe degli enti coinvolti si coordinino per garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni di tutela, sostegno e controllo. Particolare attenzione deve essere data al rapporto tra gli operatori coinvolti e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria, che deve essere previsto in ogni fase del processo di intervento anche con periodici incontri.

## **Procedure operative degli Enti coinvolti**

*"Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento". (rif.609 decies - (Lanzarote art. 4 punto V Legge 1 ottobre 2012 n.172)*

### **Procura della Repubblica presso il Tribunale e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni cureranno l'esatta attuazione dei doveri previsti dall'art. 609-decies c.p. e dall'art. 101 c.p.p in modo da garantire effettivamente i diritti del minore come persona offesa e il suo diritto di crescita. L'informazione al minore persona offesa dei diritti e delle facoltà attribuitigli deve essere data, al momento dell'acquisizione della notizia di reato, direttamente anche al minore che abbia compiuto quattordici anni, avendo cura di utilizzare forme di comunicazione adeguate alla effettiva capacità di discernimento. Detta informazione deve essere data comunque anche ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che gli stessi siano in concreto adeguati a garantire al minore effettiva rappresentanza. La Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero dovranno quindi raccogliere sin dall'acquisizione della notizia di reato, tutte le informazioni necessarie per la valutazione suindicata. Nel caso in cui la segnalazione non sia stata trasmessa a entrambi gli uffici di Procura, il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento avviserà immediatamente il Pubblico Ministero Minorile ai sensi dell'art. 609 decies c.p. e viceversa. Il Pubblico Ministero Minorile curerà l'immediata trasmissione alla Procura Ordinaria dei dati relativi alla situazione del minore di cui dispone e dei provvedimenti assunti. Nel fascicolo delle indagini preliminari sarà quindi inserita, con la dovuta evidenza, una scheda contenente tutte le informazioni relative al minore persona offesa. Ed in particolare:

- la data della segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- le generalità delle persone che hanno la rappresentanza del minore;
- eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dalla responsabilità dei genitori e/o determinazioni del Pubblico Ministero minorile di non richiedere provvedimenti sulla responsabilità dei genitori in base ad una valutazione di adeguatezza;
- eventuali nomine di tutori;



- nel caso di adozione di interventi di supporto, l'indicazione dei Servizi che hanno in carico il minore, con indicazione dei nominativi e dei numeri di telefono delle persone incaricate e comunicazione di eventuali prese in carico terapeutiche.

Dovrà inoltre essere formato un sottofascicolo che contenga tutte le comunicazioni rilevanti riguardo al predetto dovere di coordinamento.

Tali atti dovranno essere obbligatoriamente trasmessi al Giudice per le indagini preliminari contestualmente alla richiesta di incidente probatorio.

È opportuno che la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario segnali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-decies c.p., qualsiasi ipotesi di reato grave commesso ai danni di soggetti minorenni, nonché qualsiasi situazione che potrebbe influire sull'adeguatezza genitoriale (ad es. concessione degli arresti domiciliari in un'abitazione nella quale vivano dei minori).

Nella trattazione dei procedimenti per reati gravi ai danni di minorenni si dovrà sempre tenere presente che l'unica figura preposta a esercitare i diritti del minore per suo conto sono i genitori. La sostituzione con altre figure presuppone una valutazione negativa sull'adeguatezza genitoriale che può e deve essere compiuta esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria minorile. Al di fuori delle ipotesi di sospensione dalla responsabilità dei genitori, non è dunque consentito sovrapporre le proprie valutazioni sulla necessità di tutele a quelle compiute dai genitori. Nel compimento di qualsiasi atto del procedimento si dovrà dare priorità all'interesse primario della tutela della salute del minore. In nessun caso il Pubblico Ministero potrà adottare provvedimenti o impartire disposizioni orali o scritte che interferiscano con il dovere di cura del minore traumatizzato (ad esempio ritardando la presa in carico terapeutica o gli interventi di sostegno ritenuti necessari), trattandosi di questioni che esulano dalla competenza della Procura della Repubblica e che riguardano il diritto primario alla salute del minore. - Nell'audizione dei minorenni nella fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero dovrà assicurare che la figura professionale scelta (psicologo o neuropsichiatra infantile) fornisca un'effettiva assistenza al minore, nella consapevolezza che si tratta di una figura di garanzia che ha lo scopo di assicurare la tutela della salute psicologica del minore. A tale scopo, ove possibile, l'esperto (che non è un ausiliario del magistrato, e pertanto potrà assumere l'ufficio di testimone) dovrà essere scelto tra le persone che abbiano già in carico il minore. Allo stesso fine, l'assistenza psicologica al minore, a margine dell'audizione in sede di indagini o di incidente probatorio, dovrà essere assicurata ove possibile da persone che abbiano già in carico la persona offesa. L'esame in fase di indagini o in incidente probatorio dovrà essere interrotto se dovesse emergere che sia potenzialmente pregiudizievole per la salute del minore. La richiesta di incidente probatorio ha la sola finalità di cristallizzare la prova in vista del dibattimento e non può mai essere intesa come atto d'indagine, sia per la necessità di evitare atti così traumatici quando siano superflui, sia per evitare di dover ripetere l'esame al dibattimento. La richiesta, dunque, dovrà essere avanzata in presenza di materiale probatorio che consenta di esercitare l'azione penale in ogni caso (quale che sia l'esito dell'incidente probatorio), in particolare quando si tratti di minori in età particolarmente immatura o fortemente traumatizzati, o di violenze o atti sessuali compiuti in famiglia, o di violenze particolarmente invasive. *La richiesta di incidente probatorio, inoltre, di regola dovrà essere preceduta dall'esame del minore in sede di indagini; l'esame, a tutela della dignità della persona offesa, dovrà normalmente essere compiuto non appena consentito dalla condizione familiare e dalla salute psicologica del minore.*

## **Tribunale per i Minorenni**

Nel caso la segnalazione venga fatta direttamente al Tribunale per i Minorenni, il Presidente provvederà a trasmetterla alla Procura per i Minorenni per le iniziative di competenza.

Ove necessario il Tribunale per i Minorenni, adotterà i provvedimenti urgenti ex art. 336 cc.

L'esame del minore, nei casi in cui sia possibile procedervi, avverrà nel rispetto della normativa contenuta nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli firmata a Strasburgo il 25.1.1996.

Il Giudice Delegato curerà il coordinamento con la Procura Minori e la Procura Ordinaria, in particolare comunicando i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, l'eventuale nomina di un tutore provvisorio, l'attivazione di sostegni.

Il Tribunale per i Minorenni, laddove verifichi che non siano già stati attivati dei Servizi a tutela del minore vittima, incarica:

- la Asl tramite il C.I.A.M.A. che supporta i servizi sanitari e sociosanitari interessati;
- i Servizi Sociali competenti per territorio, secondo quanto già definito nel "Protocollo d'intesa sulle Procedure Integrate di Intervento rivolte ai Minori coinvolti in ambito giudiziario".

## **Centro di Giustizia Minorile**

I servizi minorili della giustizia (U.S.S.M. Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, C.P.A. Centro di Prima Accoglienza, I.P.M. Istituto Penale Minorile) a conoscenza di una situazione di maltrattamento e/o abuso segnaleranno il caso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e/o presso il Tribunale Ordinario, fornendo le informazioni in loro possesso, incluse quelle riguardanti gli interventi attuati in raccordo con i servizi territoriali per garantire al minore e agli adulti protettivi di riferimento il sostegno necessario e la sua protezione.

L'U.S.S.M., in base alla normativa di settore, su incarico dell'autorità giudiziaria garantisce al minore vittima l'assistenza in ogni fase del procedimento giudiziario in atto.

L'attività di assistenza consiste nella presenza del servizio minorile nelle fasi concernenti il procedimento penale che vede parte lesa il minore e pertanto, l'accompagnamento ed affiancamento nel corso dell'incidente probatorio e la preparazione allo stesso, qualora non sia già stata curata dagli operatori ASL; l'accompagnamento ed assistenza nel corso di eventuali audizioni ad opera della P.G. (Polizia Giudiziaria) o della stessa A.G. (Autorità Giudiziaria), qualora non venga convocata una delle figure specialistiche previste dalla l. 172\2012; ogni ulteriore passaggio procedurale per il quale il minore necessiti di spiegazioni, chiarimenti e presenza di sostegno da parte dell'operatore.

L'U.S.S.M. nei confronti del minore autore di reati a sfondo sessuale, in collaborazione con gli altri servizi minorili della giustizia, qualora si tratti di minore in stato di fermo-di arresto, in misura cautelare e in detenzione, attiva su segnalazione dell'autorità giudiziaria minorile, una valutazione psico-socio familiare.



Predisporre un percorso individualizzato a seconda dei bisogni e delle specifiche caratteristiche del soggetto e delle potenziali risorse riferite al contesto ambientale e familiare, al fine di favorire il processo di crescita del minore. Si avvale nel suo intervento della collaborazione dei servizi della A.S.L. per quanto concerne gli aspetti psicologici o psicopatologici, trattamentali del minore e della famiglia. Si avvale altresì dei servizi dell'Ente Locale per l'individuazione di risorse educative, formative e relazionali necessarie a garantire l'attivazione del progetto individualizzato.

I servizi della giustizia minorile nell'ambito delle specifiche competenze assicurano al minore autore di reato l'accompagnamento in tutte le fasi dell'iter giudiziario.

## **Comuni**

Il Servizio Sociale a conoscenza di una situazione di maltrattamento e/o abuso segnala il caso alla Procura presso il Tribunale Ordinario e/o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, fornendo le informazioni in suo possesso, inclusa l'eventuale collocazione del minore in una struttura d'accoglienza individuata con lo scopo di assicurarne la sua protezione. Contestualmente lo stesso Servizio Sociale si raccorda con i Servizi Sanitari competenti per territorio al fine di garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare.

Il Servizio Sociale del Comune, anche su incarico della Autorità Giudiziaria, si impegna a:

- assicurare la protezione del minore, se necessario attraverso la sua tempestiva collocazione in struttura d'accoglienza individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni;
- garantire la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le Istituzioni Giudiziarie e sanitarie preposte, in tutte le fasi del processo di intervento;
- concorrere alla predisposizione degli interventi integrati Socio- sanitari;
- definire ed elaborare un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua famiglia, articolato nei tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le diverse fasi del procedimento e in raccordo con i Servizi socio-sanitari del territorio competenti per l'eventuale attivazione del C.I.A.M.A.

## **A.S.L. Azienda Sanitaria Locale**

I Servizi Sanitari a conoscenza di una situazione di maltrattamento e/o abuso segnalano il caso alla Procura presso il Tribunale Minorenni e/o presso il Tribunale Ordinario, fornendo le informazioni in loro possesso, incluse quelle riguardanti gli interventi attuati per garantire al minore e agli adulti protettivi di riferimento il sostegno necessario e la sua protezione.

L'autorità giudiziaria invia la richiesta alla A.S.L. presso il distretto competente per territorio e per conoscenza al C.I.A.M.A.

La A.S.L. di Cagliari attiva le seguenti azioni:

- presa in carico del minore vittima e della sua famiglia e/o degli adulti protettivi di riferimento e del presunto autore di reato, attraverso interventi sociali, sanitari ed eventualmente medico legali in tutte le fasi del percorso;
- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;

- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli Enti Locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;
- assistenza psicologica del minore vittima di reato durante il procedimento penale, compresa la fase che precede e segue l'audizione protetta in incidente probatorio o in dibattimento.

La complessità dell'intervento, il coinvolgimento di diversi Servizi sanitari e sociosanitari della ASL, la necessità di assicurare un livello adeguato di interazione ed integrazione degli interventi richiede la costituzione di una rete aziendale specifica, rivolta alla gestione delle situazioni di abuso e maltrattamento nei confronti dei minori. Si fornisce, di seguito la descrizione dell'organizzazione della Asl e delle relative procedure.

## **RUOLO E FUNZIONI DELLE UNITÀ OPERATIVE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO AI MINORI**

### **C.I.A.M.A. Coordinamento Interventi Assistenza Maltrattamento e Abuso**

Il C.I.A.M.A. costituisce il nucleo tecnico di riferimento per l'Autorità Giudiziaria, per i servizi aziendali, per le équipe integrate con gli Enti Locali e con altre Istituzioni e soggetti interessati nel campo dell'abuso e del maltrattamento.

Ha sede presso il Distretto 1 di Cagliari Area Vasta, Padiglione F, dove operatori adeguatamente formati sono presenti una mattina alla settimana (attualmente il mercoledì dalle 9.30 alle 13.00) ed è contattabile per telefono 070 6096434.

Le domande di intervento da parte dell'Autorità Giudiziaria devono essere inviate a: [consultori.distretto1@pec.aslagliari.it](mailto:consultori.distretto1@pec.aslagliari.it)

Il C.I.A.M.A. collabora, ove richiesto, alla costruzione del progetto di presa in carico condiviso per la specifica situazione. Al Progetto di intervento partecipano diverse figure professionali sulla base delle problematiche specifiche rilevate.

Il CIAMA attraverso la costruzione del progetto di intervento condiviso promuove la qualità degli interventi sociosanitari integrati articolati negli ambiti della:

- **tutela:** garantire protezione ai minori abusati in collaborazione con i servizi sociali del territorio;
- **sostegno:** offrire alla famiglia la possibilità di un'elaborazione dell'esperienza traumatica ed al minore il supporto psicologico nel momento di crisi e di cambiamento e nell'elaborazione del trauma;
- **verifica** sull'andamento del programma di intervento.

## **Funzioni e procedure:**

- ricezione delle richieste segnalate alla A.S.L. dalla Autorità Giudiziaria;
- costruzione, ove richiesto, del Progetto di Intervento insieme agli operatori dei Servizi coinvolti;
- affiancamento e consulenza agli operatori territoriali, nella lettura dei segnali di disagio rilevati, nella segnalazione e nella gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- l'affiancamento consiste anche nell'individuare le modalità più adeguate di primo ascolto al minore e agli adulti di riferimento;
- affiancamento e consulenza nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, agli operatori dei servizi aziendali e delle equipe integrate con enti locali ed altre istituzioni e soggetti interessati;
- affiancamento e consulenza agli operatori territoriali coinvolti nella presa in carico dei minori vittime di abuso e maltrattamento e delle loro famiglie;
- promozione di formazione diffusa rivolta agli operatori territoriali al fine di garantire il rilevamento delle situazioni di possibile abuso o maltrattamento e migliorare la qualità della presa in carico. Si prevede che, a regime, tutti gli operatori ASL che per competenza istituzionale debbano garantire la presa in carico dei casi di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, siano adeguatamente formati e costantemente aggiornati;
- monitoraggio del fenomeno, sulla base della rilevazione delle richieste pervenute.

## **Consultori Familiari**

I Consultori Familiari sono i servizi aziendali territoriali di primo livello competenti per l'articolazione delle risposte nel campo dell'abuso e del maltrattamento dei minori. Forniscono attività di:

- tutela, garantire la messa in protezione dei minori abusati in collaborazione con i servizi sociali del territorio;
- sostegno al minore vittima o presunto autore di reato;
- sostegno alla famiglia;
- sostegno al contesto ambientale coinvolto;
- verifica sull'andamento del programma di intervento;
- interventi di prevenzione;

## **Funzioni:**

- presa in carico del minore vittima e della sua famiglia e/o degli adulti protettivi di riferimento, attraverso interventi sociali e psicologici;
- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia e coordinati con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;
- assistenza psicologica del minore vittima di reato durante il procedimento penale, compresa la fase che precede e segue l'audizione protetta in incidente probatorio o in dibattimento.

## **Modalità Operative:**

il Consultorio, ricevuta la richiesta di intervento per i casi di maltrattamento/abuso, che deve essere inviata al CIAMA, al fine del monitoraggio della casistica, esercita le funzioni sopracitate e laddove necessario si avvale del suo supporto.

Il Consultorio si avvale della consulenza/intervento delle altre strutture aziendali ritenute necessarie sulla base della valutazione del singolo caso: UONPIA, Salute Mentale, Dipendenze, PLS (Pediatri di Libera Scelta), MMG (Medici di Medicina Generale), e altri Servizi sanitari interessati. Si avvale, altresì della consulenza/intervento dei Servizi Sociali degli Enti Locali.

## **U.O.N.P.I.A. Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza**

Le U.O.N.P.I.A., qualora sia rilevata una psicopatologia del minore, partecipano all'articolazione delle risposte nel campo dell'abuso e del maltrattamento dei minori.

Gli ambiti di attività sono quelli di:

- tutela, garantire protezione ai minori abusati in collaborazione con i servizi sociali del territorio;
- sostegno al minore vittima o presunto autore di reato;
- sostegno alla famiglia;
- sostegno al contesto ambientale coinvolto;
- interventi di cura attraverso un supporto psicologico e neuropsichiatrico;
- verifica sull'andamento del programma di intervento.

### **Funzioni:**

- presa in carico del minore vittima e della sua famiglia e/o degli adulti protettivi di riferimento, attraverso interventi sociali, psicologici, psichiatrici;
- sostegno psicologico, trattamento psichiatrico e valutazione del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia e coordinati con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;
- assistenza psicologica del minore vittima di reato durante il procedimento penale, compresa la fase che precede e segue l'audizione protetta in incidente probatorio o in dibattimento.

## **Modalità Operative:**

l'intervento delle U.O.N.P.I.A. può essere di consultazione, consulenza, presa in carico in autonomia o in equipe mista con altri servizi individuati sulla base della valutazione del singolo caso: Consultori Familiari, C.S.M. (Centro di Salute Mentale), Ser.D. (Servizio Dipendenze), C.N.P.I.A. (Clinica Neuropsichiatria Infantile) e altri Servizi Sanitari interessati.

Intervengono su rilevazione diretta, su segnalazione di abuso/maltrattamento di minori in carico al servizio, o su richiesta da parte del C.I.A.M.A. o degli altri Servizi della ASL.



## **Centri di Salute Mentale e Servizio Dipendenze**

I Centri di Salute mentale e i Servizi Dipendenze, intervengono su rilevazione diretta, su richiesta da parte del C.I.A.M.A. o degli altri servizi della A.S.L., quando i genitori del minore vittima sono in carico presso i loro servizi o manifestano problematiche di loro competenza. Il loro intervento di consultazione, consulenza o presa in carico, è contestualizzato all'interno di un progetto elaborato in equipe con i Consulenti Familiari e/o U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile), che mantengono la titolarità del caso.

I Ser.D (Servizi Dipende) intervengono inoltre nei casi di minori in carico al servizio coinvolti in situazioni di maltrattamento e abuso, sia in qualità di vittime che di presunti autori di reato.

La loro attivazione sarà coordinata col C.I.A.M.A. e con gli altri servizi della A.S.L. e/o degli Enti locali.

## **C.N.P.I.A. Clinica di Neuropsichiatria dell' Infanzia e dell' Adolescenza.**

E' l'Unità Operativa Ospedaliera di riferimento per i Servizi Ospedalieri e Territoriali della ASL coinvolti nei casi di dichiarato o sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento grave a danno dei minori. Destinatari sono i minori di età compresa tra 0 e 18 anni, che necessitano di ricoveri d'urgenza per far fronte alle situazioni in acuto o di interventi programmati per accertamenti concordati con i Servizi Territoriali.

Ha il compito di fornire consulenze specialistiche su richiesta del Pronto Soccorso Aziendale e/o dei Servizi Territoriali per la reperizione, la refertazione e la certificazione del danno. **Gli ambiti di attività sono di:**

- di cura, presa in carico iniziale dei minori vittime di abuso e/o maltrattamento attraverso interventi ospedalieri tempestivi e specialistici di riduzione del danno in acuto ed emergenza;
- tutela, fornire protezione a bambini e adolescenti laddove è richiesto un ricovero ospedaliero;
- sostegno: offrire alla famiglia ed al minore il supporto necessario;
- verifica sull'andamento del programma di intervento.

### **Funzioni del C.N.P.I.A.:**


- coordinamento degli interventi delle strutture ospedaliere coinvolte;
- presa in carico del minore vittima e della sua famiglia e/o degli adulti protettivi di riferimento, attraverso interventi psicologici e psichiatrici;
- sostegno psicologico, trattamento psichiatrico e valutazione del minore;
- presa di contatto con le Istituzioni Giudiziarie e con il CIAMA al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale e sanitaria da espletarsi nel territorio, siano in sintonia e coordinati con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico.

### **Modalità Operative:**

La C.N.P.I.A. interviene su rilevazione diretta o invio da parte di altri Servizi Ospedalieri o Territoriali. L'intervento può essere di consulenza o presa in carico con il coinvolgimento, se necessario, dei servizi sanitari e sociali del territorio.

La C.N.P.I.A. segnala tutti i casi al C.I.A.M.A. e si raccorda con il C.I.A.M.A. e con i Servizi sociosanitari territoriali interessati, per l'attivazione di interventi e per la dimissione concordata e protetta.

6/11/2016



## Bibliografia

### Riferimenti Normativi

1. "Legge Generale contro la Violenza Sessuale" n.66 del 1996.
2. "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" n° 269 del 1998"
3. "Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei Diritti dei Minori" del 1996
4. "Ratifica Convenzione Europea di Strasburgo" n.77 del 2003
5. "Convenzione di Lanzarote per la Protezione dei Minori contro lo Sfruttamento Sessuale" n.201 del 2007
6. "Ratifica ed Esecuzione della Convenzione di Lanzarote" n.172 del 2012

### Protocolli e Linee Guida


1. "Protocollo Intesa tra per la Realizzazione di Interventi Integrati contro Violenza, Maltrattamenti ed Abusi Sessuali a danno dei Minori" del 2006
2. "Protocollo Intesa sulle Procedure Integrate rivolte ai Minori coinvolti in Ambito Giudiziario" Cagliari - 2014
3. "Dichiarazione di Consenso in tema di Abuso Sessuale all'Infanzia" CISMAI- del 2001 aggiornata al 2015
4. "Carta di Treviso" (Ordine dei Giornalisti) del 2006
5. " L'abuso Sessuale nei bambini Pre-Puberi" (CCM) del 2010
6. "Requisiti minimi dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia" CISMAI 2013



✓  
P. 16



**Metodologia Applicata  
nei casi di  
Maltrattamento, violenza sessuale  
e sfruttamento sessuale dei minori**



**Metodologia Applicata  
nei casi di  
Maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori**

**Premessa**

Le schede di seguito proposte, rappresentanti alcune tipologie di casi concernenti situazioni di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale nei confronti di bambini/e e adolescenti, pur non figurando tutte le possibili varianti che potrebbero presentarsi in tali situazioni, **intendono fornire agli operatori dei servizi alcuni strumenti operativi per poter attivare con tempestività interventi integrati a tutela di minori.**

**Indicazioni generali di riferimento**

In tutte le situazioni di seguito rappresentate, gli operatori che operano all'interno dei Servizi dovranno tenere conto della cornice normativa di riferimento rappresentata dagli artt. 331, 332 c.p.p. e 609-decies c.p.

**Segnalazione.** In molti casi i fatti di maltrattamento all'infanzia hanno rilevanza penale e configurano dei reati perseguibili di ufficio. E' fatto obbligo allora ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano avuto notizia, nell'esercizio delle loro funzioni, farne denuncia senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.). Il contenuto della denuncia è così precisato dalla legge: esposizione degli elementi essenziali del fatto, giorno dell'acquisizione della notizia, fonti di prova già note nonché, se possibile, generalità e domicilio della persona alla quale il fatto è attribuito e della persona offesa (art. 332 c.p.p.).<sup>1</sup>

**Supporto al minore.** Il supporto psicologico al minore deve essere garantito , non può essere interrotto se è in atto una procedura giudiziaria.

***"Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.***

***In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali" (rif. 609 decies c.p. commi 2 e 3).***

---

1

(tratto da "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso " Regione Emilia Romagna)

## Tipologie casi e Metodologia applicata

### Scheda n.1 - Genitori che segnalano il presunto maltrattamento o/e abuso subito dal proprio figlio

Genitori (adeguatamente tutelanti e protettivi) si recano presso i servizi per segnalare una situazione di presunto abuso sessuale e/o maltrattamento, da parte di estraneo, nei confronti del figlio/a.

Nel caso i genitori dovessero recarsi esclusivamente ad un Servizio ASL (es.consultori), accertata la loro adeguatezza, non è previsto un coinvolgimento o/e intervento del servizio sociale del Comune.

#### Intervento da parte della rete dei Servizi

##### Servizi A.S.L.


1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (Procura ordinaria e Procura minori).  
Se è stata fatta la denuncia da parte della famiglia, il servizio invierà comunque una nota alle Procure per informare che il servizio ha preso in carico la situazione.  
È opportuno chiedere alla famiglia gli estremi della denuncia per allegarla alla segnalazione. L'autorità giudiziaria deve essere aggiornata sugli interventi in corso.

2) presa in carico della situazione: supporto al minore e alla sua famiglia.

##### Ente Locale - Comune

1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (procura ordinaria e minori)  
Se è stata fatta la denuncia da parte della famiglia, il servizio invierà comunque una nota alle Procure per informare che il servizio ha preso in carico la situazione. È opportuno chiedere alla famiglia gli estremi della denuncia per allegarla alla segnalazione. L'autorità giudiziaria deve essere aggiornata sugli interventi in corso.

2) Attivazione della rete: supporto servizi territoriali ASL (consultori, neuropsichiatrie).

  
P. 18

<b>Centro per la Giustizia Minorile</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (Procura ordinaria e minori).</li> <li>2) Attivazione e raccordo della rete per la messa in atto degli eventuali interventi di protezione.</li> </ol>
---	---

**Scheda n.2 - Segnalazione di maltrattamento e/o abuso su minore da parte di un solo genitore**

Un solo genitore si reca con il proprio figlio/a presso i servizi, per segnalare che il figlio/a è vittima di maltrattamento e/o abuso da parte di un estraneo.

Per poter attivare un intervento di supporto nei confronti del bambino, è necessaria l'autorizzazione da parte di entrambi i genitori. Se uno dei genitori, per vari motivi, non può o non vuole concedere l'autorizzazione si prospettano due possibilità:

- 1) l'operatore, nel caso ritenga necessario la presa in carico, segnalerà alla Procura Minori;
- 2) l'autorità giudiziaria interviene nell'autorizzare l'unico genitore, che potrà fare richiesta presso la cancelleria del Tribunale Ordinario, tenendo conto dell'interesse prioritario del minore.

**Intervento da parte della rete dei servizi**

**Servizi A.S.L.**

- 1) Segnalazione all'autorità giudiziaria (procura ordinaria e minorile).
- 2) il supporto psicologico verrà attivato a seguito dell'autorizzazione del secondo genitore o dell'autorità competente.
- 3) il supporto al minore deve essere garantito, non può essere interrotto se è in atto una procedura giudiziaria. (rif. 609 decies)

**Ente Locale - Comune**

- 1) Segnalazione all'autorità giudiziaria (procura ordinaria e minorile)
- 2) Attivazione servizi interni all'Ente. Nel caso vi siano già degli interventi educativi in atto, questi non devono essere interrotti.
- 3) Attivazione e raccordo della rete: supporto servizi A.S.L. (consultori, ecc.)

**Centro per la Giustizia Minorile**

- 3) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (Procura ordinaria e minori).
- 4) Attivazione e raccordo della rete per la messa in atto degli eventuali interventi di protezione.

*P.20*

### **Scheda n.3 - Maltrattamento e/o abuso extrafamiliare e inadeguatezza genitoriale**

Due genitori si presentano ai servizi con il proprio figlio presunta vittima di abuso e/o maltrattamento da parte di un estraneo.

I genitori però appaiono non consapevoli o inadeguati, con comportamenti che generano preoccupazione nell'operatore.

Nel raccontare il presunto abuso e/o maltrattamento extrafamiliare portano elementi che fanno dubitare sulla loro capacità di tutela nei confronti del proprio figlio.

#### **Intervento da parte della rete dei servizi**

##### **Servizi A.S.L.**

1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (procura ordinaria e minorile);

2) Occorre valutare quanto i genitori, pur evidenziando delle criticità in merito alle competenze genitoriali, mostrino comunque di potersi attivare per mettere in tutela e protezione il figlio. In questo caso non si attuerà un allontanamento del minore, con la disponibilità della famiglia si provvederà ad inviare la segnalazione all'autorità giudiziaria e ad attivare interventi a supporto del minore e dei genitori.

Se invece si valuta che i genitori non sono in grado di tutelare e proteggere il figlio, previa consultazione o, nei casi più gravi, previa informazione alla Procura minori, si provvederà ad attuare interventi di tutela e protezione nei confronti del minore, che potrà prevedere anche l'allontanamento dal suo nucleo familiare e collocazione in comunità, preferibilmente con il consenso dei genitori.

In questo caso il servizio ASL invierà la situazione all'Ente Locale per poter procedere con l'eventuale allontanamento del minore dal suo nucleo familiare. Nel caso non fosse possibile contattare l'Ente locale contatterà le forze dell'ordine.

<p><b>Ente Locale - Comune</b></p>	<p>1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (procura ordinaria e minorile) .  2) Occorre valutare quanto i genitori, pur mostrando delle criticità in merito alle competenze genitoriali, mostrino comunque di potersi attivare per mettere in tutela e protezione il figlio, perché in questo caso non sarà necessario l'allontanamento del minore, con la disponibilità della famiglia si provvederà ad inviare la segnalazione all'autorità giudiziaria e ad attivare interventi a supporto del minore e dei genitori.  Se invece si valuta che i genitori non sono in grado di tutelare e proteggere il figlio, previa consultazione o in casi più gravi, previa informazione alla Procura minori, si provvederà ad attuare la tutela e la protezione nei confronti del minore, anche mediante l'allontanamento dal suo nucleo familiare ed eventuale collocazione in comunità, preferibilmente con il consenso dei genitori.</p>
<p><b>Centro per la Giustizia Minorile</b></p>	<p>1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (procura ordinaria e minori).  2) Attivazione e raccordo della rete per la messa in atto degli eventuali interventi di protezione</p>

P.22 ✓

#### Scheda n. 4 - Abuso intrafamiliare

**Caso a)** Il presunto abusante è persona **non convivente** con il minore. I genitori, o il singolo genitore, segnala il presunto abuso si procede secondo la scheda 1 e 2.

**Caso b)** Il presunto abusante è una persona **convivente** con il minore. Il primo intervento è mettere in protezione il minore adottando misure e interventi che garantiscano l'interruzione dell'abuso. Si attiveranno poi gli interventi secondo la modalità delle schede 1 e 2.

#### Intervento da parte della rete dei servizi

##### Servizi A.S.L.

1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (procura ordinaria e minorile).

**Caso a)** Si fa riferimento alle schede 1 e 2. Se poi si dovesse rilevare inadeguatezza genitoriale si applicheranno le modalità descritte nella scheda 3.


Se il genitore presunto abusante è separato/divorziato dal genitore segnalante e non convive stabilmente con il minore si ricorre alla tipologia d'intervento delle schede n.2 e 3. Non è necessaria in questo caso l'autorizzazione da parte del genitore presunto abusante.

**Caso b)** Se il presunto abusante non è il genitore, ma familiare convivente si convocano entrambi i genitori; vedi scheda 1 se abbiamo il consenso, se non è stato acquisito consenso vedi scheda 2.

Se il presunto abusante è genitore convivente e non si ravvisano le condizioni per l'interruzione della convivenza, cioè l'allontanamento del presunto autore di reato, si ricorrerà alla messa in protezione del minore inserendolo in altro luogo. In assenza di opportunità che garantiscano la protezione del minore, si provvederà ad inserirlo in una comunità alloggio per minori. Segue immediata informazione alla Procura come da scheda n. 3.

In collaborazione con i servizi sociali territoriali.

<p><b>Ente Locale - Comune</b></p>	<p>1) Segnalazione all'autorità giudiziaria (procura ordinaria e minorile) .  <b>Caso a)</b> Si fa riferimento alle schede 1 e 2. Se poi si dovesse rilevare inadeguatezza genitoriale si applicheranno le modalità descritte nella scheda 3.  Se il genitore presunto abusante è separato/divorziato dal genitore segnalante e non convive stabilmente con il minore si ricorre alla tipologia d'intervento delle schede n. 2 e 3. non è necessaria in questo caso l'autorizzazione da parte del genitore presunto abusante.</p> <p><b>Caso b)</b> Se il presunto abusante non è il genitore, ma familiare convivente si convocano entrambi i genitori. In caso di consenso si applicano gli interventi come da scheda 1, in caso di non consenso si applicano gli interventi di cui alla scheda 2. Se il presunto abusante è genitore convivente e non si ravvisano le condizioni per l'interruzione della convivenza, cioè l'allontanamento del presunto autore di reato, si ricorrerà alla messa in protezione del minore inserendolo in altro luogo. In assenza di opportunità che garantiscano la protezione del minore, si provvederà ad inserirlo in una comunità alloggio per minori. Segue immediata informazione alla Procura come da scheda n. 3.</p>
<p><b>Centro per la Giustizia Minorile</b></p>	<p>1) Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (procura ordinaria e minori).  2) Attivazione e raccordo della rete per la messa in atto degli eventuali interventi di protezione.</p>

P.24 



**Scheda n. 5 - Insegnante o scuola che si rivolge ai Servizi quando viene a conoscenza di una situazione di maltrattamento e/o abuso che riguarda un alunno o alunna.**

**Se l'insegnante e/o dirigente scolastico dovessero segnalare ai Servizi ASL e all'Ente Locale, gli interventi da attivare possono essere riconducibili alle schede n.1,2,3,4 a seconda della tipologia di abuso e/o maltrattamento segnalato.**

**Il dirigente non può fare indagini e non può filtrare la denuncia.**

Se come insegnante o come dirigente scolastico (quindi rispettivamente in qualità di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) si viene a conoscenza di una probabile situazione di abuso e/o maltrattamento ai danni di un alunno/a e quindi di un probabile reato commesso ai danni di un minore, **si é obbligati a segnalare come prescritto dalla legge.** (Gli art. 361 e 362 c.p. puniscono l'omessa denuncia da parte di chi svolge questi ruoli).

Non si può delegare ad altri l'obbligo della denuncia.

<b>Intervento</b>	
<b>Servizi A.S.L.</b>	<b>Vedi schede n. 1,2,3,4</b>
<b>Ente Locale - Comune</b>	<b>Vedi schede n.1,2,3,4</b>
<b>Centro per la Giustizia Minorile</b>	<b>Vedi schede n. 1,2,3,4</b>

**Scheda n. 6 - Situazione di minore che da sola/o si reca ai servizi (ASL, Servizi Sociali, Questura, ecc.)**

"Nella trattazione dei procedimenti per reati gravi ai danni di minorenni si dovrà sempre tenere presente che l'unica figura preposta a esercitare i diritti del minore per suo conto sono i genitori.


La sostituzione con altre figure presuppone una valutazione negativa sull'adeguatezza genitoriale che può e deve essere compiuta esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria minorile; al di fuori delle ipotesi di sospensione dalla responsabilità dei genitori, non è dunque consentito sovrapporre le proprie valutazioni sulla necessità di tutele a quelle compiute dai genitori.

Nel compimento di qualsiasi atto del procedimento si dovrà dare priorità all'interesse primario della tutela della salute del minore.

In nessun caso il Pubblico Ministero potrà adottare provvedimenti o impartire disposizioni orali o scritte che interferiscano con il dovere di cura del minore traumatizzato (ad esempio ritardando la presa in carico terapeutica o gli interventi di sostegno ritenuti necessari), trattandosi di questioni che esulano dalla competenza della Procura della Repubblica e che riguardano il diritto primario alla salute del minore. (Vedi pagina 5 del documento "Procedure Operative Integrate nei casi di maltrattamento, violenza sessuale e sfruttamento sessuale dei minori).

**Intervento da parte della rete dei servizi**

<b>Servizi A.S.L.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata ancora effettuata. Tutti i pubblici ufficiali hanno l'obbligo di denuncia se vengono a conoscenza di notizia di reato.</li><li>2) Gli interventi seguenti terranno conto delle indicazioni previste nelle fattispecie delle schede 1, 2, 3, 4</li></ol>
<b>Ente Locale - Comune</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata ancora effettuata. Tutti i pubblici ufficiali hanno l'obbligo di denuncia se vengono a conoscenza di notizia di reato.</li><li>2) Gli interventi seguenti terranno conto delle indicazioni previste nelle fattispecie delle schede 1, 2, 3, 4</li></ol>



<b>Centro per la Giustizia Minorile</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata ancora effettuata. Tutti i pubblici ufficiali hanno l'obbligo di denuncia se vengono a conoscenza di notizia di reato.</li> <li>2. Gli interventi seguenti terranno conto delle indicazioni previste nelle fattispecie delle schede 1, 2, 3, 4</li> </ol>
---	--

**Scheda n. 7 segnalazione da parte di vicini di casa, parenti, conoscenti di presunto maltrattamento e abuso su minore.**

Gli interventi da attivare possono essere riconducibili alle schede n.1,2,3,4 a seconda della tipologia di abuso e/o maltrattamento segnalato.

**Intervento da parte della rete dei servizi**

<b>Servizi ASL</b>	Vedi schede n. 1,2,3,4
<b>Enti Locali</b>	Vedi schede n.1,2,3,4
<b>Centro per la Giustizia Minorile</b>	Vedi schede n. 1,2,3,4

**Scheda n. 8 - Situazione di maltrattamento e abuso su minore da parte di altro minore**

Vedere situazioni pregresse rispetto alla capacità genitoriale, la segnalazione va fatta solo alla Procura Minori.

**Intervento della rete dei servizi**

<b>Servizi A.S.L.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata ancora effettuata. Vedi schede n. 1,2,3.</li> </ol>
<b>Ente Locale - Comune</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata ancora effettuata. Vedi schede n. 1,2,3.</li> </ol>
<b>Centro per la Giustizia Minorile</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso non sia stata ancora effettuata.</li> <li>2) Attivazione e raccordo della rete per la</li> </ol>

	<p>messa in atto degli interventi di protezione nei riguardi della vittima;</p> <p>3) intervento di presa in carico, su segnalazione dell'autorità giudiziaria minorile, nei confronti del presunto reo. Raccordo con i servizi sociosanitari e dell'ente locale per la predisposizione di azioni integrate nei riguardi del minore e della famiglia. Valutazione di procedure civili ed amministrative aperte da parte dell'autorità giudiziaria minorile, verifica di interventi in corso da parte di altri servizi.</p>
--	--

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**


N. 1439 DEL 16 NOV. 2016

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO~~ ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~  
*Dott.ssa Antonella Carreras* *Dott. Pier Paolo Pani*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*Dott.ssa Savina Ortu*



Il presente allegato è composto di n° 28 fogli.  
 IL RESPONSABILE



**ASLCagliari**  
 Direzione dei Servizi Socio-Sanitari  
**IL DIRETTORE**  
*Pier Paolo Pani*

